

N. R.G. proc. unitario 2/2026



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Gian Andrea Morbelli	presidente
dott. Marco Bottallo	giudice
dott. Daniele Dagna	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 2/2026 proc. unitario.
promosso su istanza depositata dal debitore

MARIANA DRAGOMIR nata a Fetesti (Romania) il 11.02.1968, codice fiscale: DRGMRN68B51Z129S, residente in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marinetti

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore;
ritenuta la propria competenza, avendo MARIANA DRAGOMIR la residenza entro il circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;
esaminata la documentazione in atti;
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);

rilevato che il debitore risulta gravato da debiti per oltre 52.000,00 euro, come da elenco in atti e relazione dell'OCC da cui risultano debiti nei confronti dell'erario per circa 15.000,00 €, nei confronti dell'INPS per circa 36.000,00 € ed ulteriori € 1.800,00 circa nei confronti di Compass Banca s.p.a.;

ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti compri lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dalla sproporzione tra i debiti di cui è gravato rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispone pari a circa 1.300,00 € mensili, dalla sottoposizione del credito verso il datore di lavoro a pignoramento presso terzi promosso dall'agenzia delle entrate; elementi da cui emerge la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di MARIANA DRAGOMIR la liquidazione controllata;

ritenuto di dover autorizzare la ricorrente ad utilizzare l'automezzo di sua proprietà [REDACTED] [REDACTED] attesa la necessità di disporre del mezzo per raggiungere il posto di lavoro sito in comune diverso da quello di residenza [REDACTED];

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di nata a Fetesti (Romania) il 11.02.1968, codice fiscale: DRGMRN68B51Z129S, residente in [REDACTED]

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna

NOMINA liquidatore il dottor Stefano Mansutti;

AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari

DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 8.4.2026

Il giudice estensore
dott. Daniele Dagna

Il presidente
dott. Gian Andrea Morbelli